

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via M.Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n. 534/M del 09/10/2008

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento del Protocollo di Studio clinico GECPO6/01- No profit study, phase III, multicenter, open-label, randomized study of Erlotinib (TERCEVA) treatment versus chemotherapy in patients with advanced non-small-cell carcinoma of the lung who present mutations in the tyrosine kinase (TK) domain of epidermal growth factor receptor (EGFR), versione C del 17 dicembre 2007- presso l' U.O di Oncologia Medica.

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di ottobre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- DATO ATTO** che nell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della su citata DGR n. 17/2/07, sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche universitarie convenzionate con la ASL n. 1, con il personale ad esse afferente;
- PREMESSO** che la Società Dimensione Ricerca S.r.l., in nome e per conto dello Spanish Lung Cancer Group (GECp), ha presentato all'Azienda richiesta ad effettuare - nota in atti prot. n. 10054 del 22 settembre 2008 – il Protocollo di studio clinico GECp06/01 - No profit study, phase III, multicenter, open-label, randomized study of Erlotinib (TERCEVA) treatment versus chemotherapy in patients with advanced non-small-cell carcinoma of the lung who present mutations in the tyrosine kinase (TK) domain of epidermal growth factor receptor (EGFR), versione C del 17 dicembre 2007” - presso l'U.O. di Oncologia Medica;
- CONSIDERATO** che il competente Comitato Etico della ASL n. 1 di Sassari, con decisione assunta il 25.06.2008, con verbale n. 711/L – in atti prot. n. 6680 del 03 luglio 2008 - ha espresso il proprio parere etico favorevole in merito al Protocollo di Studio suindicato, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.03.1998, del D.L.gs. 211 del 24.06.03, successive modificazioni ed integrazioni;
- DATO ATTO** - che lo Sperimentatore principale aziendale dello Studio clinico sopra specificato si individua nella persona del Prof. Antonio Farris già Direttore dell' U.O. di Oncologia Medica;
- che lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolar modo delle norme di GCP recepite con DM Ministero della Sanità del 15.07.1997, altresì secondo la Circolare Ministeriale nr. 6 del 2 settembre 2002 e sarà svolto secondo i criteri e le modalità descritte nel

Protocollo di Sperimentazione esaminato e valutato con esito positivo dal Comitato Etico competente;

DATO ATTO - che lo svolgimento della sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica;
- che per l'effettuazione dello Studio non sono previsti emolumenti a favore degli sperimentatori;

VISTA la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

1) di prendere atto del parere favorevole espresso in data 25/06/2008 dal Comitato di Bioetica dell'ASL n.1 di Sassari in merito al Protocollo di studio clinico GECP06/01 - No profit study, phase III, multicenter, open-label, randomized study of Erlotinib (TERCEVA) treatment versus chemotherapy in patients with advanced non-small-cell carcinoma of the lung who present mutations in the tyrosine kinase (TK) domain of epidermal growth factor receptor (EGFR), versione C del 17 dicembre 2007" - da svolgersi presso l'U.O. di Oncologia Medica;

2) di autorizzare lo svolgimento della sopra citata Sperimentazione Clinica presso l' U.O. di Oncologia Medica;

3) di individuare nel Prof. Antonio Farris, già Direttore dell' U.O. di Oncologia Medica il Responsabile Scientifico aziendale nonché lo Sperimentatore principale nella conduzione dello Studio;

4) di dare atto che la Sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica.

IL DIRETTORE GENERALE

)

Att. 1

CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

STUDIO: GECP06/01 (EURTAC)

TRA

la Società Dimensione Ricerca S.r.l., con sede in Roma, Viale Parioli, 12, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03777201009, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Stefano Marini, per conto della Società Spanish Lung Cancer Group (Grupo Español de Cáncer de Pulmón), con sede in Villarroel 251 pral 2ª 08036 Barcelona, Spagna (d'ora innanzi denominata "SPONSOR")

e

l' Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino 26 – 07100 Sassari, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Renato Mura

PREMESSO

- che Spanish Lung Cancer Group (SPONSOR) è un gruppo di cooperazione di medici, specialisti in oncologia e chirurgia toracica, indipendente e senza fini di lucro, il cui scopo è promuovere lo studio e la ricerca sul carcinoma polmonare;
- che la Società Dimensione Ricerca S.r.l. (SOCIETA'), in nome e per conto dello SPONSOR, desidera condurre lo Studio GECP06/01 (EURTAC) (di seguito STUDIO) presso le Strutture aziendali e che l'Azienda si è dichiarata in grado e disponibile ad operare come "CENTRO" per la Sperimentazione, nel rispetto del PROTOCOLLO intitolato "Studio aperto randomizzato multicentrico di fase III di confronto tra il trattamento con Erlotinib (Tarceva®) e la chemioterapia nei pazienti affetti da carcinoma non a piccole cellule del polmone in stadio avanzato che presentano mutazioni nel dominio della tirosin-chinasi (TK) del recettore del fattore di crescita epidermica (EGFR)", che regola la conduzione dello Studio, compresi tutti i relativi emendamenti che possono essere effettuati dallo Sponsor nel corso dello Studio;
- che GECP06/01 (EURTAC) è uno Studio no-profit;
- che la Società ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare lo Studio presso l'

U.O di Oncologia Medica (CENTRO) – dell'Azienda, sotto la responsabilità del Prof. Antonio Farris (di seguito denominato “SPERIMENTATORE”), con nota in atti prot. N°10054 del 22 settembre 2008;

- che il competente Comitato Etico della ASL n. 1, nella seduta del 25/06/2008 verbale n. 711 – prot. N. 6680 del 03/07/2008, ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento della Sperimentazione, come descritta nel Protocollo di Sperimentazione;

- che l'Azienda con deliberazione n. _____ del ____/____/08 ha autorizzato l'esecuzione della sperimentazione presso le strutture della U.O. di Oncologia;

- che il Monitor è il rappresentante (cioè il CRA o il Clinical Monitor) alle dipendenze dello Sponsor, della Società o di altra agenzia nominata dalla Società che è responsabile dell'assistenza allo Sperimentatore per l'inizio dello Studio presso il Centro e del successivo monitoraggio dell'andamento e della esecuzione dello Studio da parte dello Sperimentatore;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

la Società per conto dello Sponsor affida all'Azienda, che accetta, l'esecuzione del Protocollo di Studio clinico “Studio aperto randomizzato multicentrico di fase III di confronto tra il trattamento con Erlotinib (Tarceva®) e la chemioterapia nei pazienti affetti da carcinoma non a piccole cellule del polmone in stadio avanzato che presentano mutazioni nel dominio della tirosin-chinasi (TK) del recettore del fattore di crescita epidermica (EGFR)”.

Scopo dello Studio sarà comparare la sopravvivenza libera da malattia, in entrambi i bracci di trattamento (Chemioterapia convenzionale verso Erlotinib), in pazienti con Carcinoma del polmone, non squamoso e non a piccole cellule (NSLC), in stadio avanzato (stadio IIB e stadio IV), che non hanno ricevuto precedente chemioterapia per la loro malattia, i quali presentano una mutazione del Tirosin Kinasi nel dominio dell'EGFR (recettore del fattore di crescita

epidermoidale).

L'Azienda a seguito di formale accettazione, nomina quale Responsabile della Sperimentazione il Prof. Antonio Farris direttore della U.O. di Oncologia Medica dell' Azienda

ART. 2 OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Lo Sponsor, anche per tramite della Società, si impegna a:

- A) fornire tutta la necessaria documentazione dello Studio;
- B) garantire l'approvvigionamento gratuito del farmaco in Studio (Tarceva®) etichettato in modo appropriato;
- C) dare istruzioni sulle procedure dello Studio e sulla Buona Pratica Clinica di Ricerca;
- D) provvedere alla gestione dei dati risultanti dallo Studio in modo tale da assicurare l'anonimato del paziente in base alla normativa in vigore.

L'Azienda si impegna a:

- A) eseguire lo Studio in conformità con quanto stabilito dal Protocollo, con tutte le istruzioni impartite dallo Sponsor e/o dalla Società, con tutte le altre linee guida pubblicate e applicabili di Buona Pratica Clinica in vigore al momento dell'effettuazione dello Studio e successive modifiche e con tutte le leggi e regolamenti applicabili vigenti (le linee guida per la Buona Pratica Clinica e tutte le altre leggi e regolamenti applicabili, qui di seguito denominati "Requisiti Legali"
- B) agire in conformità alla Dichiarazione di Helsinki e di tutte le norme vigenti in materia, in particolare, alle norme di GOOD CLINICAL PRACTICE (D.M. 15.07.97) e alla Direttiva 2001/20/CE recepita in Italia con Dlgs 211/2003.
- C) documentare tutti gli eventi avversi, secondo quanto previsto nel Protocollo, ad informare e a riferire tutti gli eventi avversi seri, secondo la procedura specificata nel Protocollo o secondo le istruzioni impartite dallo Sponsor e/o dalla Società.
- D) fornire al Monitor i nominativi, i CCVV, il numero di iscrizione all'Ordine dei Medici ("*appropriate license*") degli eventuali co-sperimentatori e di tutto il personale coinvolto nella conduzione dello Studio; così come le certificazioni di laboratorio e i *range* di normalità.

L' Azienda e lo Sperimentatore riconoscono di avere letto e compreso tutte le informazioni contenute nel Protocollo e nella "Brochure dello Sperimentatore" forniti dallo Sponsor, compresi tutti i rischi potenziali e gli effetti collaterali del farmaco in Studio.

L'Azienda si impegna a rendere disponibili i documenti e i dati relativi alla Sperimentazione in caso di ispezioni da parte delle autorità competenti e su richiesta dello Sponsor/Società.

ART. 3 DURATA

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la presente Convenzione produrrà i suoi effetti a far data dalla sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al completamento dello Studio.

ART. 4 PRODUZIONE, TENUTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Lo Sperimentatore/Centro/Azienda **assicurano**:

- A) la diligente compilazione e il continuo aggiornamento dei documenti durante lo svolgimento dello Studio, incluse le schede di raccolta dati (CRF);
- B) la somministrazione del farmaco in studio con la produzione dei relativi documenti di riconciliazione;
- C) l'aggiornamento ed il mantenimento dell'*Investigator's File* (contenente tutta la documentazione relativa allo studio);
- D) la conservazione sicura dell'*Investigator's File* e di tutte le copie delle schede di raccolta dati (CRF), di tutti gli altri documenti e della corrispondenza inerenti lo Studio. Tale conservazione perdurerà fintanto che:
 - a) conformemente al Decreto Legislativo n. 200 del 06/11/2007, siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dal completamento dello studio, oppure
 - b) sia trascorso un più lungo periodo di tempo rispetto a quello previsto dalla attuale normativa se richiesto da un accordo scritto tra lo Sperimentatore e la Società/Sponsor;
 - c) sia concessa per iscritto da parte della Società/Sponsor l'autorizzazione alla

distruzione di tali documenti prima dello scadere del termine di cui al precedente punto.

E) l'immediata comunicazione allo Sponsor nel caso di perdita accidentale o di distruzione dei documenti dello Studio;

F) la tempestiva segnalazione allo Sponsor nel caso in cui lo Sperimentatore lasci il suo attuale impiego presso l'Azienda, in modo da poter provvedere ad una ininterrotta salvaguardia dei documenti dello Studio;

ART. 5 ACCESSO E ISPEZIONE

A) L' Azienda concorda che il personale incaricato dallo Sponsor o i suoi agenti o rappresentanti potranno recarsi presso il Centro nei tempi reciprocamente concordati per i seguenti scopi:

- i. fornire informazioni e disposizioni sulla esecuzione dello Studio;
- ii. confermare che lo Studio sia condotto secondo gli standard concordati nel presente accordo;
- iii. verificare le procedure, le strutture ed i documenti dello Studio come descritto sopra (comprese parti di altri documenti riguardanti tutti i pazienti in studio, ad es. le cartelle cliniche ed i referti di laboratorio) e le procedure, le strutture o le registrazioni di dati dello Studio effettuati da qualsiasi dipendente, consulente oppure agente di cui lo Sperimentatore si serva nella conduzione dello Studio. Le informazioni ricavate da tali ispezioni verranno condivise con lo Sponsor, il Monitor od altri rappresentanti nominati dallo Sponsor, compresa la Società.

B) Nel caso in cui lo Sponsor, il Monitor od altri rappresentanti nominati dallo Sponsor rilevassero una qualsiasi difformità con questa Convenzione, con il Protocollo, con le istruzioni scritte dello Sponsor oppure della Società, con le linee guida di Buona Pratica Clinica o con la normativa vigente in materia o con altri requisiti regolatori, lo Sponsor avrà il diritto di interrompere l'invio del farmaco in Studio e porre fine alla partecipazione dello Sperimentatore allo Studio, previo avviso scritto allo Sperimentatore stesso ed all'Azienda.



ART. 6 UTILIZZO DEL FARMACO IN STUDIO

L' Azienda concorda che il farmaco in studio venga somministrato ai soli fini sperimentali così come più compiutamente descritti nel relativo protocollo.

Lo Sperimentatore si impegna ad aggiornare e a completare tutta la documentazione relativa alla riconciliazione del farmaco.

Il Centro si impegna a restituire, su richiesta, allo Sponsor o ai suoi rappresentanti, le copie di tutta la documentazione relativa al farmaco in studio e tutte le forniture di farmaco non utilizzate.

ART. 7 RICONOSCIMENTO FINANZIARIO

L' Azienda riconosce che lo studio clinico è "NO-PROFIT" e pertanto nessun compenso sarà versato alla stessa o allo Sperimentatore

ART. 8 RISERVATEZZA E NON-UTILIZZO

L' Azienda/Sperimentatore concordano:

A) che tutte le informazioni fornite dallo Sponsor e dai suoi agenti (compresa ma non solo, la Società) che non sono di pubblico dominio, assieme a qualsiasi informazione proveniente dal Centro e relativa allo Studio, siano trattate confidenzialmente e che non siano utilizzate per qualsiasi scopo non previsto da questa Convenzione per almeno 10 (dieci) anni successivi alla interruzione o alla conclusione dello Studio, eccezion fatta nell'ipotesi in cui lo Sponsor accetti per iscritto la divulgazione delle informazioni o nel caso in cui la divulgazione ai relativi comitati etici, al paziente o alle agenzie regolatorie sia un requisito delle norme vigenti;

B) nel caso in cui la divulgazione venga richiesta da qualsiasi persona o entità diverse da quelle indicate nella sezione di cui sopra, di informare prontamente lo Sponsor per iscritto e di non rivelare alcuna informazione senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo oppure non prima che lo stesso abbia ultimato tutte le azioni legali atte ad impedire oppure limitare la divulgazione richiesta;

C) di assumersi la responsabilità che il personale, i consulenti e gli agenti presso il

Centro siano obbligati a rispettare le stesse condizioni di riservatezza e non-uso stabilite in questa Convenzione;

D) che i termini di questa Convenzione verranno a loro volta considerati informazioni confidenziali e potranno essere divulgati soltanto nella misura richiesta dalla normativa vigente o limitatamente a quanto resosi necessario per l'approvazione dello Studio presso il Centro.

ART. 9 DATI, PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA'

L'Azienda:

A) concorda che tutti i dati prodotti in relazione allo Studio sono di esclusiva proprietà dello Sponsor e saranno soggetti agli obblighi di riservatezza e non uso di cui all'art. 8 della presente convenzione;

B) potrà, tuttavia, essere autorizzata a pubblicare e presentare i risultati dello studio secondo quanto previsto in questo accordo. Poiché lo studio viene condotto da vari centri e sperimentatori, si intende che i risultati dello studio saranno pubblicati oppure saranno presentati in modo unitario e tale da riflettere i risultati ottenuti da tutti i centri partecipanti.

C) si impegna non far rilasciare dichiarazioni stampa riguardanti lo Studio o il farmaco in studio senza la previa approvazione dello Sponsor;

D) si impegna non far rispondere a domande riguardanti lo Studio o il farmaco in studio poste da analisti finanziari.

La Società e lo Sponsor non dovranno utilizzare il nome dello Sperimentatore e/o del Centro o dei dipendenti del Centro in nessun materiale pubblicitario o di vendita promozionale o in nessuna pubblicazione senza il previo consenso scritto dell' Azienda/dello Sperimentatore/del Centro, a seconda dei casi. Lo Sperimentatore non utilizzerà il nome dello Sponsor o della Società o di qualsiasi dipendente dello Sponsor o della Società in alcun materiale pubblicitario o di vendita promozionale o in alcuna pubblicazione senza il previo consenso scritto dello Sponsor /della Società, a seconda dei casi.

ART. 10 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto del DLgs n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle misure minime di sicurezza, ed in particolare, attraverso lo Sperimentatore, o in altri medici dallo stesso indicati, a fornire informazione accurata e ad acquisire specifico consenso scritto del paziente per il trattamento dei suoi dati personali connessi alla sperimentazione.

Fermo quanto disposto nel Decreto Ministeriale del 15 Luglio 1997 in materia di accesso ai documenti originali per funzioni di monitoraggio e di verifica e di precauzioni a tutela della riservatezza, i dati personali nonché i risultati della sperimentazione dovranno essere trattati in forma anonima o comunque in modo tale da non consentire l'identificazione dei pazienti, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca e sia motivato per iscritto.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi al proprio ente, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo contratto, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto con la firma di questo contratto, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopracitate.

ART. 11 DANNI AI SOGGETTI PARTECIPANTI

La sperimentazione clinica, risulta essere coperta da un punto di vista assicurativo come segue:

Compagnia: HDI GERLING INDUSTRIEVERSICHERUNG AG

Polizza assicurativa N. 63/107986/16

I massimali previsti per sinistro e per persona in ipotesi di danni conseguenti o riferibili alla sperimentazione richiesta:

€ 2.500.000,00 per protocollo con il sotto limite di € 1.000.000,00 per paziente.

La copertura assicurativa rimarrà per tutta la durata dello studio. La franchigia non è opponibile al terzo danneggiato.

ART. 12 CONCLUSIONI

A) Lo Sponsor si riserva in qualsiasi momento il diritto di limitare l'ingresso o l'arruolamento di ulteriori pazienti, con efficacia dalla comunicazione scritta da parte della Società o dello Sponsor. Ciò può verificarsi nell'ambito di uno studio con arruolamento su base competitiva quando un numero sufficiente di pazienti sia stato inserito da altri sperimentatori per completare la casistica dello Studio.

La Società potrà recedere dal presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il ritmo del reclutamento dei pazienti valutabili non sia sufficiente al conseguimento dell'obiettivo di almeno due casi valutabili arruolati entro 6 mesi dell'attivazione del centro;
- l'incidenza e/o gravità delle reazioni avverse correlate al farmaco nel presente studio dia indice di un potenziale rischio per la salute dei pazienti;
- si verifichi uno scarto rispetto al protocollo oppure la registrazione dei dati sia costantemente non accurata o incompleta o si ricada nelle fattispecie previste dall'art.5, lettera B della presente convenzione;
- sia la Società che lo Sperimentatore, decidano di interrompere lo Studio di comune accordo.

B) Lo Sponsor o la Società si riservano il diritto di interrompere la partecipazione dello Sperimentatore, o di qualsiasi paziente nello Studio oppure lo Studio stesso in qualsiasi momento per qualsiasi motivo, con efficacia dalla comunicazione scritta da parte della Società o dello Sponsor.

C) Nel caso in cui la partecipazione dello Sperimentatore nello Studio o lo Studio stesso siano interrotte, il Centro dovrà:

- i) restituire, trattenere o provvedere alla eliminazione di tutti i farmaci dello Studio in accordo con il Protocollo, con le istruzioni fornite dalla Società e con le norme di legge;
- ii) provvedere a che tutti i supporti contenenti le informazioni confidenziali e di proprietà dello Sponsor nell'ambito di questo accordo siano resi allo Sponsor;

- iii) fornire alla Società un report di fine studio redatto dallo Sperimentatore secondo criteri di completezza, accuratezza e diligenza

ART. 13 VARIE

- A) L' Azienda/Sperimentatore prende atto e concorda che il farmaco in studio è di esclusiva natura sperimentale;
- B) Nella conduzione dello Studio, lo Sperimentatore non agirà come agente o dipendente dello Sponsor o della Società.
- C) Qualsiasi comunicazione relativa a questa convenzione avverrà per iscritto, firmata dalla parte interessata e consegnata o personalmente o tramite corriere o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate come segue:

Per la Società:

**Dimensione Ricerca S.r.l.
Viale Parioli, 12 – 00197 ROMA**

Per l' Azienda:

**Servizio Trattamento Giuridico
Via Michele Coppino, 26-07100 Sassari
e p.c Oncologia Medica
Viale S. Pietro - 07100 – Sassari**

- D) Questo Accordo non potrà essere ceduto e lo Sperimentatore non potrà cedere alcuna obbligazione senza il previo consenso scritto della Società e dell' Azienda.
- E) Questa Convenzione rappresenta l' accordo completo tra le parti e sostituisce tutti gli altri Accordi, specifici o taciti, tra le parti relativi a quanto sopra.
- F) La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia di qualsiasi natura, avente origine dalla convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Sassari.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341


e 1342 cod. civ.

Letto, approvato e sottoscritto

Sassari, lì

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

IL Direttore Generale



Dott. Renato Mura

Roma, lì

DIMENSIONE RICERCA S.r.l.

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Marini

Sassari, lì

LO SPERIMENTATORE

Prof. Antonio Farris



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata.</p> <p>Nome Struttura: _____</p> <p>Sigla responsabile _____</p> <p>Estensore _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>_____</p>
---	---

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10/10/2008 per la durata di quindici giorni.

